

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla
Segreteria di Stato
dell'economia (SECO)
a.c.a. signora Martine Maino
Effingerstrasse 1
3003 Berna

Modifica dell'Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP); procedura di consultazione

Gentili signore,
Egregi signori,

In relazione alla procedura di consultazione organizzata dal Dipartimento federale dell'economia (DFE) concernente la modifica dell'ordinanza citata, prendiamo posizione esprimendovi le seguenti considerazioni.

Considerazioni generali

In linea generale giudichiamo positivamente l'obiettivo principale dell'Autorità federale di favorire una maggior trasparenza nell'ambito dei servizi finora esenti dall'obbligo di indicare i prezzi. Infatti le segnalazioni dei consumatori giunte all'Autorità federale e le constatazioni eseguite dallo stesso Dipartimento dell'economia dimostrano che diversi settori dei servizi presentano uno scarso grado di trasparenza, a cui si può porre rimedio sottoponendoli all'obbligo di indicare i prezzi.

Prendiamo pertanto atto che con la modifica legislativa qui in esame la Confederazione intende in particolare assoggettare all'indicazione obbligatoria dei prezzi l'ambito dell'erogazione delle prestazioni dei medicinali e degli articoli terapeutici come pure dei servizi offerti dalle categorie professionali dei notai, dei veterinari e delle pompe funebri. Parimenti si osserva che con la presente modifica dell'OIP anche i voli aerei vengono inseriti nell'elenco delle prestazioni che sottostanno all'obbligo di indicare i prezzi al fine di adeguare il diritto interno alle corrispondenti normative dell'UE applicabili anche nel nostro Paese, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo sul trasporto aereo, concluso tra la Svizzera e l'UE il 7 aprile 2010.

Infatti il regolamento CE di riferimento al citato Accordo sul trasporto aereo (Regolamento CE n. 1008/2008) all'art. 23 sancisce l'obbligo di indicare le tariffe aeree.

Inoltre si rileva che talune norme dell'OIP all'atto della loro applicazione pratica si sono rilevate troppo restrittive.

Concordiamo pertanto con l'Autorità federale che tali disposti legali, che non tengono conto delle effettive condizioni di mercato e quindi della realtà economica, possono essere resi meno rigidi senza incrementare il rischio di indurre i consumatori in errore (per esempio per quanto concerne i prezzi comparativi nel settore degli abiti, scarpe, articoli sportivi, di cui alla proposta di modifica dell'art. 16 cpv. 3 OIP).

Infine si prende atto che la Confederazione, in quanto Autorità di vigilanza sull'applicazione dell'OIP da parte dei Cantoni, allo scopo di ottenere una maggior visione dell'insieme dell'attività di esecuzione, è intenzionata ad introdurre nell'OIP l'obbligo di presentare un rapporto annuale sull'attività svolta da parte degli organi d'esecuzione cantonali in quest'ambito, ciò che comporterà un indiscutibile aggravio amministrativo.

Considerazioni sugli emendamenti prospettati che hanno influenza sull'attività dei Cantoni

Siccome, come già affermato, siamo favorevoli al progetto di modifica dell'ordinanza, nelle considerazioni che seguiranno verranno menzionate solo quelle disposizioni che hanno influenza diretta sull'attività dei Cantoni in quest'ambito.

Art. 10 cpv. 1 lett. d, i, n, t, u e v – Assoggettamento di altre prestazioni di servizi

Si prende atto che con la modifica di questo disposto una serie di nuovi settori dei servizi verrà sottoposta all'obbligo di indicare i prezzi. Fondamentalmente concordiamo con l'Autorità federale sullo scopo di questa modifica. Infatti la stessa viene proposta al fine di creare maggior chiarezza per i consumatori in quei settori dei servizi che finora sono esenti da questo obbligo. Inoltre l'assoggettamento di categorie professionali come i notai e i veterinari contribuisce ad armonizzare gli obblighi di informazione nell'ambito dei prezzi per categorie professionali comparabili, come i medici e gli avvocati che già sono sottoposti all'obbligo di informazione verso il cliente da leggi specifiche.

Ciò nonostante non si nasconde che, specialmente per i piccoli Cantoni come il Ticino, l'estensione delle categorie professionali assoggettate all'obbligo di indicare i prezzi delle loro prestazioni comporta un significativo aumento dell'attività di sorveglianza da parte degli enti cantonali preposti all'esecuzione dell'OIP. Infatti un controllo efficace sulle varie categorie professionali, sottoposte agli obblighi di cui all'ordinanza in parola, presuppone un ampliamento dell'attuale organico dei servizi amministrativi per consentire l'assolvimento dei nuovi compiti che la revisione dell'ordinanza prevede assegnare ai Cantoni.

In questo contesto sarebbe alquanto auspicabile prevedere che la riferita estensione dei compiti di controllo fosse accompagnata da un congruo contributo finanziario della Confederazione atto a sostenere l'accresciuto sforzo che i Cantoni saranno chiamati a sostenere per l'adempimento dei compiti di vigilanza sui prezzi di mercato.

Art. 23 cpv. 2 – Rafforzamento dell'esecuzione

Relativamente all'intenzione di introdurre un obbligo per i Cantoni di comunicazione annuale all'autorità di vigilanza (Dipartimento federale dell'economia) concernente le misure d'esecuzione adottate dai singoli Cantoni, si ritiene questa esigenza dell'Autorità federale, di per sé legittima.


Comporterà un lavoro supplementare a carico del competente ufficio cantonale.

Infatti si reputa che l'adempimento di tale obbligo presuppone un'intensificazione dell'esercizio delle attività di controllo, il quale sarebbe meglio assicurato tramite un sistema di stanziamento di contributi finanziari per garantire il perseguimento delle finalità sottese alla proposta di modifica in parola.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



L. Pedrazzini

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Divisione degli interni, Residenza
- Sezione della popolazione, Residenza
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza